



CH-3003 Berna, SG-DFF, CD

Destinatari secondo l'elenco allegato

3003 Berna,

Consultazione riguardante il rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011

Gentili signore e signori,

il Consiglio federale effettua una procedura di consultazione riguardante il rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011 e ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di darne avvio.

Situazione iniziale

Il 28 novembre 2004 Popolo e Cantoni hanno approvato le disposizioni costituzionali relative alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). Successivamente sono stati effettuati i numerosi adeguamenti a livello di legge e di ordinanza. La NPC è entrata integralmente in vigore il 1° gennaio 2008.

Di principio, la NPC comprende quattro elementi:

1. Con la nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni i rapporti finanziari tra i due livelli statali sono stati chiariti e i reciproci trasferimenti ridotti. L'idea di fondo è il cosiddetto principio di sussidiarietà secondo cui in futuro la Confederazione deve assumere solo quei compiti che i Cantoni non sono in grado di svolgere o che richiedono una regolamentazione unitaria. In questo modo si vuole rafforzare l'autoresponsabilità dei Cantoni. Con la NPC alcuni compiti, come ad esempio il finanziamento di istituzioni degli invalidi, sono divenuti di esclusiva competenza dei Cantoni. Per ottenere compiti e prestazioni statali più efficienti, altri compiti sono passati nell'esclusiva competenza della



Confederazione come, ad esempio, la costruzione, la manutenzione e l'esercizio di strade nazionali.

2. In secondo luogo, nei rimanenti compiti finanziati congiuntamente, i cosiddetti compiti in comune, la collaborazione tra Confederazione e Cantoni ha ricevuto una nuova impostazione. Al posto di singoli sussidi specifici agli oggetti subentrano accordi programmatici. Questi prevedono, tra l'altro, una separazione dei ruoli più chiara nell'adempimento di compiti in comune, che determina altresì una maggiore autoresponsabilità dei Cantoni. Per i compiti in comune la Confederazione deve quindi limitarsi a definire gli obiettivi, mentre la realizzazione a livello operativo è di competenza dei Cantoni. Il contributo della Confederazione viene pagato in funzione del grado di conseguimento dell'obiettivo.
3. Inoltre sono state disciplinate a livello istituzionale la collaborazione intercantonale e la compensazione intercantonale degli oneri. In questi casi numerosi compiti statali, per i quali una soluzione federale non è adeguata per motivi di sussidiarietà, possono essere svolti in modo più efficiente sulla base di una cooperazione tra Cantoni, piuttosto che da ogni singolo Cantone. D'altra parte la nuova collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri vuole contrastare la problematica dello spillover negli agglomerati. In questo contesto la Confederazione riveste il ruolo di arbitro, conferendo, a determinate condizioni, obbligatorietà generale a convenzioni intercantionali oppure obbligando i Cantoni a parteciparvi.
4. Infine è stato sviluppato un sistema completamente nuovo per la perequazione finanziaria in senso stretto. Lo strumento obsoleto dei supplementi e della graduazione in funzione della capacità finanziaria nei casi dei sussidi e delle partecipazioni cantonali a entrate della Confederazione è stato sostituito da versamenti di compensazione a destinazione libera, che si basano su un nuovo concetto di indicatori. La nuova perequazione finanziaria comprende essenzialmente due strumenti di perequazione indipendenti l'uno dall'altro, che perseguono obiettivi differenti; ovvero
 - la perequazione delle risorse intende compensare le differenze di capacità finanziaria tra i Cantoni, distinguendo tra una perequazione finanziaria orizzontale e una perequazione finanziaria verticale.
 - La compensazione degli oneri indennizza i Cantoni che in determinati settori di compiti sono confrontati con costi eccessivi di natura strutturale. Questi cosiddetti oneri speciali vengono indennizzati con due fondi separati di perequazione, la cosiddetta perequazione dell'«aggravio geotopografico» e dell'«aggravio sociodemografico».

L'attuazione delle nuove disposizioni costituzionali che riguardano la perequazione finanziaria in senso stretto è disciplinata nella legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC)¹. La LPFC disciplina inoltre la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri.

I mezzi per i fondi di perequazione vengono fissati ogni quattro anni dall'Assemblea federale sotto forma di contributi di base. Nei tre anni successivi questi vengono aggiornati dal Consiglio federale in base a indicatori predefiniti. La LPFC è entrata in vigore il 1° gennaio 2008, contestualmente all'ordinanza del 7 novembre 2007 concernente la perequazione finanziaria

¹ RS 613.2



e la compensazione degli oneri (OPFC)², alle disposizioni d'esecuzione concernenti la NPC e a tutte le altre revisioni di legge in relazione alla NPC.

Oggetto del presente progetto di consultazione

La LPFC prevede che il Consiglio federale informi periodicamente sull'esecuzione e sull'efficacia della nuova perequazione finanziaria. Il presente rapporto sull'efficacia³ fornisce indicazioni sul raggiungimento degli obiettivi della nuova perequazione finanziaria e deve servire al Parlamento anche come base per la nuova dotazione dei fondi di perequazione che avviene ogni quattro anni. Con il presente rapporto sul primo quadriennio 2008-11, il Consiglio federale presenta primi risultati sull'efficacia e sull'esecuzione della nuova perequazione finanziaria e presenta provvedimenti per l'imminente periodo quadriennale 2012-15.

L'*allegato* al rapporto sull'efficacia contiene i progetti con le relative spiegazioni per una modifica della LPFC, per il nuovo decreto federale sui contributi di base per la perequazione delle risorse e il nuovo decreto federale sui contributi di base per la compensazione degli oneri.

Durata della procedura di consultazione

Vi invitiamo, gentili signore e signori, cortesemente a trasmettere i vostri pareri sul presente rapporto sull'efficacia e sui suoi allegati

al più tardi entro il 2 luglio 2010

al **Dipartimento federale delle finanze, 3003 Berna.**

Con riguardo alla valutazione dei risultati della consultazione, vi saremmo grati se per il parere vi atteneste all'allegato questionario e poteste inviare anche una versione elettronica delle vostre osservazioni al seguente indirizzo di posta elettronica:
fred.bangerter@efv.admin.ch.

Procedura ulteriore

Il rapporto sull'efficacia, rispettivamente i risultati della procedura di consultazione formano la base materiale per il messaggio del Consiglio federale destinato alle Camere federali sulla nuova dotazione dei fondi della perequazione finanziaria. Il messaggio deve essere approvato entro la metà del prossimo mese di settembre, affinché i dibattiti della Commissione del

² RS 613.21

³ Un gruppo di studio composto in modo paritetico da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni accompagna l'elaborazione del rapporto sull'efficacia.



primo Consiglio possano iniziare in ottobre. Il plenum della Camera prioritaria discuterà il progetto nella sessione invernale 2010/2011. Le votazioni finali di entrambi i Consigli sono previste per la sessione estiva 2011, in modo da permettere di rispettare il termine di referendum e di porre in vigore i decreti federali con effetto a inizio 2012.

Vi ringraziamo, gentili signore e signori, per il vostro interesse e i vostri suggerimenti.

Con i migliori saluti.

Hans-Rudolf Merz
Consigliere federale

Allegato:

- Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011
- Allegato al rapporto sull'efficacia concernente la perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011 (attuazione giuridica)
- Questionario
- Elenco di tutti i partecipanti alla consultazione

NOTA:

Ulteriori esemplari del citato testo (in italiano, francese e tedesco) sono ottenibili presso l'Amministrazione federale delle finanze, 3003 Berna, e-mail: jolanda.zeller@efv.admin.ch.